

Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale

Il presente documento contiene le condizioni di fornitura applicate da AMG GAS S.R.L. per tutti i clienti finali. Esso è parte integrante di ogni singolo contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione ed il Cliente ha diritto di averne copia gratuita.

Art.1 Oggetto del contratto.

L'oggetto del presente contratto è la vendita di gas naturale da AMG GAS S.R.L. (di seguito anche AMG o AMG GAS o Azienda), al Cliente.

Art.2 Definizioni, Competenze e Responsabilità

Impresa di distribuzione o Distributore Locale

Azienda che opera il trasporto del gas, attraverso reti di gasdotti locali, per la consegna ai clienti.

Impianto di distribuzione

È una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione.

Gruppo di misura

Gruppo di misura è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati.

Contatore

Per contatore o misuratore, si intende lo strumento di misurazione dei volumi di gas, munito di totalizzatore numerico, installato dall'impresa di distribuzione presso il cliente. Il contatore è munito di bolli metrici atti a garantire l'integrità del totalizzatore numerico (orologeria).

Impianto di derivazione dell'utenza o allacciamento

È il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori costituenti le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente; esso ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso); in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza finisce all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa; esso comprende l'eventuale gruppo di riduzione. L'impianto di derivazione dell'utenza è realizzato nel rispetto delle norme vigenti, a cura e criterio dell'Impresa di distribuzione che ne rimane proprietaria e responsabile in via esclusiva, che ne effettua le manutenzioni e che può provvedere a tutte le modifiche, ivi compresi gli allacciamenti ad altri clienti. Laddove per l'attivazione della fornitura si renda necessario, il cliente è obbligato a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione della derivazione in favore del Distributore e dovrà comunque agevolare l'AMG GAS per il migliore esercizio della somministrazione. Salvo patto contrario, tali servitù sono gratuite per l'AMG GAS. La somministrazione è comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti.

Punto di riconsegna

Il punto di riconsegna è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove il Distributore riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Impianto interno o di utenza del cliente finale

È il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di riconsegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio e per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. L'alloggiamento del contatore fa parte integrante dell'impianto interno. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.

Gli impianti del Cliente a valle del misuratore devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto di utilizzazione, e, comunque, dei danni causati dal gas a valle del misuratore, per l'uso improprio della fornitura.

Qualità del gas

Le variazioni di pressione o delle caratteristiche fisico/chimiche del gas, la presenza di impurità, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, ad esigenze di sicurezza degli impianti, o disposte dalle competenti Autorità, non danno diritto né a riduzioni del corrispettivo, né al risarcimento di danni, né alla risoluzione del contratto.

Art.3 Attivazione della fornitura - Condizioni Contrattuali e Costi

3.1 Per ottenere la fornitura il Cliente o persona da lui appositamente delegata, deve farne espressa richiesta ad AMG GAS s.r.l. e sottoscrivere, quindi, domanda/contratto di fornitura predisposta da AMG GAS su appositi moduli. Tale richiesta può essere effettuata anche telefonicamente e la sottoscrizione della domanda/contratto in questa ipotesi sarà successiva alla richiesta. Il contratto di fornitura potrà essere concluso anche tramite mezzi di comunicazione a distanza (teleselling), in tal caso la validità del contratto resterà soggetta a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. AMG GAS si riserva la facoltà di respingere, motivatamente, detta richiesta nonché di

non dare esecuzione alla somministrazione nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto. In aggiunta alla domanda/contratto di fornitura potranno essere sottoscritte "Condizioni Economiche Particolari di Fornitura gas" (di seguito denominate anche "Condizioni Particolari"), che unitamente alla domanda/contratto di fornitura ed alle presenti "Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale" (di seguito denominate anche "Condizioni Generali") ed agli allegati contrattuali, costituiranno il Contratto di Fornitura. In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Particolari" eventualmente sottoscritte dal Cliente e nelle presenti "Condizioni Generali" prevalgono le prime. Inoltre, in caso di conflitto, tra le condizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Particolari" e nelle "Condizioni Generali" ed eventuali allegati contrattuali, prevalgono quelle contenute nelle prime due.

Con la conclusione del contratto AMG GAS avrà l'obbligo dell'avvio del servizio nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa, e il Cliente resterà soggetto ai seguenti obblighi:

- 1) Versare, ove dovuto e richiesto, il contributo di attivazione e/o diritto fisso come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, direttamente dal Distributore. Qualora le caratteristiche tecniche per l'attivazione della fornitura risultassero diverse da quelle considerate come base per la determinazione preventiva del contributo di attivazione e/o del diritto fisso il contributo sarà soggetto a conguaglio.
- 2) Versare il deposito cauzionale o prestare equivalente garanzia. L'importo del deposito cauzionale e le modalità di restituzione all'atto della cessazione del contratto sono stabiliti dalle norme e/o regolamenti vigenti. La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora comprese tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall'AMG GAS, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno.
- 3) Corrispondere ad AMG GAS s.r.l. l'ammontare delle bollette/fatture che saranno emesse da AMG GAS s.r.l.

Gli importi di cui ai superiori punti 1 e 2 sono specificati nella prima pagina della domanda/contratto di fornitura e potranno essere addebitati nella prima bolletta/fattura. In questa pagina sono riportati anche eventuali altri importi e/o oneri a carico del Cliente (bollo contratto, contributo collocamento contatore, etc.). Qualora per l'attivazione della fornitura risultassero necessarie opere di allacciamento, l'interessato richiederà a AMG GAS s.r.l. un preventivo dei costi delle opere il cui importo sarà determinato dal Distributore nei tempi e modi previsti dalle norme e/o regolamenti vigenti. Tale richiesta può essere formulata direttamente al Distributore.

- 3.2 Nel caso in cui vengano sottoscritte "Condizioni Particolari" da Clienti che hanno già in essere una fornitura con AMG GAS per un determinato punto di riconsegna gas (pdr) e nei casi di "switching" da altro fornitore, queste, unitamente alle presenti "Condizioni Generali" costituiranno il Contratto di Fornitura, senza necessità della sottoscrizione della domanda/contratto di fornitura di cui all'art. 3.1
- 3.3 Il Cliente, con la sottoscrizione del contratto, nei casi di "switching", conferisce mandato con rappresentanza a AMG GAS perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
- 3.4 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto valgono le prescrizioni del codice civile in materia di contratti di somministrazione, nonché quelle contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) regolanti la materia contrattuale consultabili sul sito www.arera.it.

Art.4 Conclusione del contratto , decorrenza e cessazione

4.1 Il contratto di somministrazione per i nuovi clienti/subentri avrà decorrenza dalla data di installazione e/o attivazione del misuratore effettuata dal Distributore o dalla data della lettura di switch per i clienti già forniti da altra società di vendita. Da tale data la AMG GAS mette a disposizione del Cliente la somministrazione del gas metano con obbligo da parte del Cliente al pagamento di tutti gli oneri connessi alla fornitura. Per la attivazione della fornitura degli impianti di utenza a gas il Cliente dovrà adempiere alle disposizioni previste dalla delibera 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, di seguito ARERA, "Attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" e successive modifiche e/o integrazioni (consultabile sul sito www.arera.it). La attivazione della fornitura resta subordinata alla verifica della documentazione prevista dalla suddetta delibera da parte del Distributore. Per i Clienti che hanno già in essere una fornitura con AMG GAS per il medesimo punto di riconsegna gas (pdr), il contratto decorrerà dalla data di eventuale sottoscrizione delle "Condizioni Economiche Particolari di Fornitura gas", ovvero da altra data prevista in dette "Condizioni Particolari".

4.2 AMG GAS si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura di gas naturale nelle seguenti ipotesi:
a. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o procedure concorsuali;

Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale

- b. situazione di sospensione e/o chiusura per morosità al momento della richiesta di attivazione del Punto di Riconsegna (pdr) oggetto della fornitura;
 - c. manomissione e/o anomalia segnalata dal Distributore riguardante il Punto di Riconsegna (pdr) oggetto della fornitura;
 - d. pregressa morosità e/o situazione debitoria del Cliente nei confronti di AMG GAS e società alla stessa collegate;
 - d. mancato ottenimento da parte di AMG GAS di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata con la quale AMG GAS ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale;
 - e. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la fornitura di gas naturale e i servizi direttamente connessi;
 - f. inefficacia del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto per cause non imputabili a AMG GAS.
- 4.3 Nel caso in cui il contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad AMG GAS a mezzo fax o raccomandata A/R.
- 4.4 Il Cliente che vuole cessare la fruizione del servizio del gas dà tempestiva comunicazione a AMG GAS s.r.l. per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del contatore. AMG GAS s.r.l. a seguito della disdetta del Cliente, predispone l'intervento di cessazione nei tempi e con le modalità conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. La disdetta diviene efficace dal momento in cui il Distributore accede al misuratore per verificarne lo stato, rilevare la lettura dei consumi residui da fatturare e procedere alla chiusura del misuratore. In ogni caso il Cliente rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quant'altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore, e ciò sino alla effettiva chiusura del contatore medesimo.

Art.5 Durata e rinnovo

- 5.1 Il contratto, qualora non sia diversamente disciplinato nelle "Condizioni Particolari", ha durata annuale a decorrere dalla data di effettivo inizio della fornitura di gas e comunque secondo i termini indicati nel precedente art. 4.1. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo richiesta di disdetta inviata dal Cliente per iscritto o telefonicamente al servizio clienti, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata.
- 5.2 Qualora per cause non imputabili a AMG GAS, la decorrenza della fornitura, limitatamente al singolo Punto di Riconsegna, non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di distribuzione al medesimo Punto di Riconsegna, la decorrenza della fornitura si intenderà differita e AMG GAS non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente, derivanti dal ritardo nell'inizio della fornitura.

Art.6 Condizioni tecniche della fornitura di gas naturale

- 6.1 Consegna del gas naturale.
Il gas verrà somministrato in corrispondenza del punto di riconsegna dell'impresa di distribuzione, situato sulla rete di distribuzione del gas metano, che alimenta gli impianti di utenza al servizio del Cliente e dove a tutti gli effetti si intenderà effettuata la consegna del gas.
Il Cliente non può utilizzare il gas per usi diversi da quelli dichiarati, né cederlo sotto qualsiasi forma a terzi ed è tenuto a comunicare a AMG GAS ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. AMG GAS non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza e non sarà responsabile di alcun danno all'impianto interno del Cliente derivante dalla presenza di impurità nel gas somministrato ovvero dalla eventuale variazione di pressione nella somministrazione, con la conseguenza che il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento derivante dalla qualità e dalla pressione del gas (vedi art.2).
- 6.2 Servizio di Distribuzione.
6.2.1 Il servizio di distribuzione sull'impianto di distribuzione o rete di distribuzione cui è collegato il Punto di Riconsegna viene garantito dall'Impresa di Distribuzione Locale che gestisce o è proprietaria dell'impianto stesso.
6.2.2 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di Distribuzione Locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze.
6.2.3 Per quanto precede, AMG GAS non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale. In nessuno dei suddetti casi il Cliente

avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del contratto.

6.3 Interventi sulle apparecchiature e verifiche.

Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a AMG GAS, la quale si farà carico di veicolare al Distributore Locale responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto nella Delibera dell'ARERA n.120/08 e successive modifiche e/o integrazioni (consultabile sul sito www.arera.it). AMG GAS, ai sensi della suddetta Delibera, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di Rete (Allegato 2 Del. ARERA n. 108/06 e successive modifiche e integrazioni consultabile sul sito www.arera.it).

Art.7 Condizioni economiche di fornitura

Il prezzo che AMG GAS applicherà ai quantitativi di gas naturale prelevati presso il singolo Punto di Riconsegna, è regolato secondo quanto previsto dalla delibera dell'ARERA n. 138/03 e successive modifiche e/o integrazioni (consultabile sul sito www.arera.it), ed è pubblicato sul sito internet di AMG Gas www.amg.pa.it, ovvero secondo quanto accettato dal Cliente tramite la sottoscrizione delle eventuali Condizioni Economiche Particolari di Fornitura. Si precisa al riguardo, ai sensi della delibera ARG/com 104/10 dell'ARERA (consultabile sul sito www.arera.it), che i corrispettivi e le componenti tariffarie dovute dal Cliente per la prestazione del servizio, sono, in ogni caso, indicate nell'allegata "Scheda Corrispettivi per il Servizio" (che costituisce parte integrante del presente contratto), ovvero secondo quanto accettato dal Cliente con la sottoscrizione di eventuali Condizioni Economiche Particolari di Fornitura.

Art.8 Oneri di sistema e imposte

- 8.1 Le acce gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l'Iva, si intendono a carico del Cliente e sono espone in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla vigente normativa in materia, salvo eventuali esenzioni a carico di particolari tipologie di Clienti previste dalle disposizioni di legge.
- 8.2 Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà, salvo diversa disposizione di legge, a carico del Cliente o di AMG GAS ovvero di entrambe secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.
- 8.3 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da AMG GAS all'Amministrazione finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere ad AMG GAS, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente in bolletta.

Art.9 Modalità di rilevazione dei consumi – Modalità di fatturazione – Pagamenti – Sospensione per morosità

- 9.1 La rilevazione dei consumi effettivi (lettura del misuratore) sarà effettuata dal Distributore Locale, e comunque secondo quanto disciplinato dall'ARERA in materia, ed avverrà:
- a) per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di rilevazione nell'anno civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi, fra due tentativi consecutivi;
 - b) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno: 2 tentativi di rilevazione nell'anno civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi, fra due tentativi consecutivi;
 - c) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili: il tentativo di rilevazione sarà mensile con intercorrenza minima di 25 giorni e massima di 35 giorni fra due tentativi consecutivi.
- I criteri per la rilevazione dei consumi potranno subire modifiche secondo quanto disciplinato dall'ARERA al riguardo.
- Il Cliente, durante il periodo contrattuale, potrà comunicare ad AMG GAS la lettura a mezzo servizio GASTEL telefonando al numero verde pubblicizzato nella bolletta di fornitura. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la lettura del misuratore per inaccessibilità dei locali ove è posto il contatore, verrà fatta apposita comunicazione nella prima bolletta utile dei consumi, che, quindi, saranno fatturati in acconto, in base al consumo storico del Cliente e/o in funzione della base di computo standard per la tipologia del Cliente interessato.
- 9.2 Le fatture dei consumi gas vengono emesse con periodicità mensile per i Clienti con consumi annui > 5.000 mc e con periodicità bimestrale per i Clienti con consumi annui < 5.000 mc. Per le Centrali Termiche adibite al solo riscaldamento centralizzato verranno emesse n. 6 fatture mensili relative al periodo invernale (Dicembre-Maggio). Nelle bollette di acconto i

Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale

consumi saranno fatturati in base al consumo storico del Cliente, e/o in funzione della base di computo standard per la tipologia del Cliente interessato. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione. La scadenza di pagamento della fattura/bolletta è fissata in 20 (venti) giorni dalla data di emissione. Le modalità di pagamento sono le seguenti:

- domiciliazione bancaria delle fatture/bollette;
- pagamento con il bollettino postale allegato alla fattura/bolletta in qualunque agenzia delle Poste Italiane S.p.A., nel territorio Nazionale;
- pagamento presso gli sportelli bancari indicati nella stessa fattura/bolletta. Vengono evidenziati gli sportelli dove non è previsto l'addebito di commissioni.

9.3 Il pagamento delle fatture può essere rateizzato, secondo quanto previsto dalla delibera 229/01 dell'ARERA, e successive modifiche e/o integrazioni (consultabile sul sito www.arera.it), su espressa richiesta scritta del Cliente formulata prima della scadenza del termine di pagamento della fattura della quale si chiede la rateizzazione.

9.4 In caso di ritardato pagamento il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere gli interessi di mora calcolati in misura pari al Tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'Art. 2 del D.lgs. 213/98 aumentato di 3,5 punti percentuali su base annua, senza alcuna necessità da parte di AMG GAS di messa in mora del Cliente. Ai Clienti con pagamenti regolari da almeno due anni, o per tutto il periodo di consumo, se inferiore a due anni, potrà essere applicato l'interesse di mora, per i primi dieci giorni di ritardato pagamento, in misura pari al tasso di interesse legale.

9.5 La AMG GAS, a mezzo di raccomandata, sollecita il pagamento degli importi insoluti ed avvisa il Cliente dell'eventuale sospensione per morosità. Tra l'invio del sollecito e la sospensione per morosità è previsto un tempo minimo di 10 (dieci) giorni. La sospensione per morosità avviene con le garanzie previste dalla delibera 229/01 dell'ARERA, e successive modifiche e/o integrazioni. AMG GAS richiederà il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento. In tali casi il Cliente, per tutta la durata di sospensione della fornitura, non sarà esonerato dal pagamento degli oneri di fornitura. Gli oneri relativi alle spese di chiusura e riapertura del contatore, richiesti dal Distributore Locale, saranno addebitati sulla prima bolletta successiva alla riapertura del misuratore. In caso di risoluzione del contratto, per perdurante morosità, le spese di chiusura per morosità vengono addebitate sulla bolletta di cessazione fornitura. Qualora l'erogazione venisse ripristinata, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come sopra calcolati, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. In ogni caso ed indipendentemente dalla sospensione della fornitura, l'AMG GAS si riserva di procedere, comunque, per il recupero del proprio credito nei modi e termini di legge anche tramite cessione del credito a terzi soggetti o a società di recupero crediti; tutte le spese connesse e consequenziali al recupero del credito restano sempre a carico del Cliente inadempiente.

9.6 Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

9.7 Gli eventuali indennizzi a carico del Cliente verranno disciplinati negli allegati contrattuali.

Art.10 Recesso e clausola risolutiva espressa

10.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento secondo quanto previsto al precedente art. 4.3, ai sensi dell'art. 4.1 della Delibera ARERA, n° 144/07, e successive modifiche e/o integrazioni (consultabile sul sito www.arera.it), in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas ai clienti finali, il Cliente può avvalersi del diritto di recesso, senza oneri, ed in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata A/R, e con preavviso di 1 (uno) mese, anche nel caso di cambio Fornitore.

10.2 Ai sensi dell'art. 5.2, della suddetta Delibera, il Cliente che esercita il diritto di recesso al fine di cambiare Fornitore, si può avvalere del nuovo Fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente. Qualora, invece, il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, ai sensi dell'art. 5.3 della citata Delibera, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio Fornitore.

10.3 Ciascuna delle parti ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra parte, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:

- a. insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- b. inefficacia del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto per cause non imputabili a AMG GAS;
- c. impossibilità di procedere alla fornitura di gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a AMG GAS, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di AMG GAS nei confronti del Cliente;

d. mancato pagamento di fatture relative ad un altro contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e la stessa AMG GAS ovvero, tra il Cliente e una qualunque altra società collegata ad AMG GAS;

10.4 Nel caso di sospensione per morosità, disciplinata ai sensi del precedente art. 9.5, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dallo stesso dovuto entro i 30 giorni successivi alla sospensione della fornitura, il contratto si risolverà di diritto per inadempimento del Cliente. AMG GAS si riserva, comunque di procedere per il recupero del proprio credito nei modi e termini di legge, anche tramite cessione del credito a terzi soggetti o a società di recupero crediti, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

10.5 Ciascuna parte ha facoltà di risolvere il contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. Art. 11, fermo restando che, prima di esercitare tale facoltà, le parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

10.6 In tali ipotesi, fermo restando l'impegno di AMG GAS di recedere tempestivamente dal Contratto di Distribuzione, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che l'Impresa di Distribuzione Locale dovesse pretendere da AMG GAS a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

10.7 In caso di risoluzione del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto, il contratto si risolve di diritto.

10.8 L'AMG GAS ha facoltà, comunque, di risolvere il presente contratto ai sensi degli artt.1453 e 1454 cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto, agli artt. 9 ed ai successivi art.12 e 13, nonché nel caso di riscontrata anomalia al misuratore, di prelievo fraudolento di gas o di mendaci dichiarazioni del Cliente. In questi casi il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi pattuiti oltre al risarcimento di eventuali danni. Il contratto, comunque, si risolverà di diritto senza bisogno di comunicazione alcuna nel caso di invio da parte del Distributore Locale di comunicazioni inerenti l'accertamento di manomissioni al contatore e/o di prelievi fraudolenti di gas nel Punto di Riconsegna oggetto della fornitura.

Art.11 Forza maggiore

11.1 Le parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque a qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

11.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità di controllo sulla fornitura oggetto del contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad AMG GAS, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle parti e ulteriori situazioni quali cause di forza maggiore previste dal Codice di Rete di Distribuzione.

11.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una parte, tale parte ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

11.4 La parte i cui obblighi fossero stati sospesi, come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile, dopo la cessazione della causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'altra parte.

11.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione, lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.5.

Art.12 Perdite, danni, responsabilità – Ricostruzione consumi non correttamente misurati

12.1 Il Cliente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione, danneggiamento o manomissione del materiale e degli apparecchi presso di lui installati e che sono e rimangono di proprietà del Distributore. Gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli o comunque intervenire sugli stessi in qualsiasi modo. Il Cliente è, quindi, responsabile di ogni anomalia riscontrata su detti impianti derivante dalla violazione dei superiori divieti. Il Distributore, ove rilevi una qualsivoglia anomalia sugli impianti di sua proprietà, ha facoltà di sospendere immediatamente la fornitura. L'AMG GAS, in caso di anomalia e/o manomissione riscontrata sugli apparecchi misuratori e/o sugli impianti di adduzione del gas, ha facoltà, anche attraverso le comunicazioni degli uffici preposti del Distributore Locale, di ricostruire i consumi attraverso stime ed accertamenti tecnici, riferiti alla potenzialità del misuratore e/o degli apparecchi utilizzatori installati, e/o ai consumi rilevati per analoghe tipologie di utilizzo.

12.2 L'AMG GAS si riserva, altresì, la facoltà di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti, nonché eventuali danni subiti per la manomissione delle apparecchiature nella misura determinata dal Distributore. Tale

Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale

- richiesta può essere avanzata anche direttamente dal Distributore al Cliente finale.
- 12.3 Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatto o nell'interesse del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo. Il Cliente deve, in ogni caso, consentire l'accesso agli impianti del Distributore per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura. Inoltre deve consentire la verifica anche del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui interferiscano nell'esercizio della rete del Distributore e in tutti i casi richiesti dalle competenti Autorità.
- 12.4 L'AMG GAS può, altresì, disporre, a sua discrezione, verifiche agli impianti del Cliente, senza alcuna assunzione di responsabilità verso il Cliente o verso terzi in relazione all'utilizzo del gas ed alla rispondenza dell'impianto alle norme vigenti. In caso di irregolarità il Distributore può sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. La sospensione può essere disposta anche da AMG GAS. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.
- 12.5 Il Cliente può richiedere ad AMG GAS la verifica del misuratore. Qualora dalla verifica, eseguita dal Distributore, risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla norma UNICIG, l'AMG GAS provvederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione, se accertabile. Qualora i volumi di gas indicati dal misuratore risultassero inattendibili, i prelievi verranno stimati mediante equi confronti con i consumi rilevati in analoghi periodi e condizioni. I consumi del gas, se mancano i riferimenti storici degli stessi sono valutati dall'AMG GAS attraverso stime ed accertamenti tecnici, riferiti alla potenzialità del misuratore e/o degli apparecchi utilizzatori installati e/o ai consumi rilevati per analoghe tipologie di utilizzo. Qualora l'intervento di verifica tecnica sia richiesto dal Cliente ed il misuratore risulti regolarmente funzionante, l'AMG GAS addebita al Cliente il costo sostenuto per la verifica indicato dal Distributore Locale. La verifica del misuratore può anche essere richiesta da AMG GAS al Distributore.
- 12.6 Nessun abbuono sul consumo di gas è ammesso per eventuali dispersioni o perdite all'impianto interno del Cliente (dopo il contatore), da qualunque causa prodotte. AMG GAS inoltre non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che ne potessero derivare.
- 12.7 Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente il gas oggetto del presente contratto. Analogamente il Cliente non può utilizzare il gas in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni. L'AMG GAS o il Distributore Locale, in caso di accertate irregolarità, dopo averle contestate per iscritto al Cliente, hanno facoltà di sospendere la fornitura. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.
- 12.8 In ogni caso, qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche sopra citate, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del contatore, come previsto dalla normativa vigente, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio. L'eventuale ricostruzione dei consumi e la relativa comunicazione dal Distributore ad AMG GAS avverrà in base alle modalità e nei tempi fissati dalla normativa vigente.
Il Cliente avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi per inviare la propria opposizione scritta, adeguatamente documentata, all'indirizzo dell'Azienda.
Nei casi di manomissioni del contatore, da attribuirsi a fatto o colpa del Cliente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il prelievo del gas è determinato dall'Azienda in base ai criteri di cui all'art. 9.
- Art.13 Cessione del contratto**
Il Cliente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi senza in consenso scritto dell'Azienda. L'AMG GAS può cedere, dandone preavviso, il presente contratto ad altra impresa Autorizzata.
- Art.14 Inserimento di regolamentazioni tecniche e di clausole negoziali – variazione delle condizioni economiche e contrattuali**
- 14.1 Il presente contratto, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche imposte dalla legge o che la stessa ARERA potrà definire nel caso in cui tali provvedimenti abbiano valore di norma imperativa.
- 14.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente contratto, Amg Gas comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di esercitare il diritto di recesso, sempre nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
- 14.3 Anche in applicazione a quanto previsto dall'art.13 dell'Allegato A della Del. ARG/com 104/10 dell'ARERA (consultabile sul sito www.arera.it), l'Amg Gas

si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate nonché le disposizioni del presente contratto in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio ovvero qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta ai Clienti con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva la prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da Amg Gas. Resta salva la facoltà da parte del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione, ovvero la facoltà, in alternativa al recesso, di continuare ad avere la fornitura con Amg Gas alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.

Art.15 Registrazione - Bollo

Il contratto di fornitura è soggetto a registrazione ai sensi del DPR n° 131 del 26.04.86 e successive modifiche e integrazioni e normativa tutta correlata ed è soggetto alle norme sul bollo ai sensi del DPR n° 642/72 e successive modifiche e integrazioni.

Art.16 Riservatezza e trattamento dati

Durante il periodo di durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n° 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, AMG GAS e il Cliente dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del contratto e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Art.17 Informazioni e Reclami

Il Cliente può proporre reclamo o richiedere informazioni mettendosi in contatto con il numero verde del Servizio Clienti (pubblicizzato in bolletta), recandosi presso i Punti Cliente, inviando una e.mail all'indirizzo di posta elettronica infoamggas@amg.pa.it o una nota scritta ad AMG GAS, Piazza V. Tumminello 4, 90123 Palermo. E' inoltre possibile inviare un fax allo 091 7435463. I reclami scritti possono anche essere presentati utilizzando l'apposito modulo prestampato con le modalità e procedure per l'inoltro dei reclami, consegnato unitamente al contratto di fornitura e disponibile presso tutti i Punti Cliente di AMG, e scaricabile dal sito www.amg.pa.it. I reclami saranno gestiti secondo la norma Uni 10600:2001 e le delibere n. 229/01 e n.168/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 18 Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

Art.19 Comunicazioni

Le comunicazioni dirette ai Clienti saranno validamente effettuate dall'AMG mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente.

Il Cliente ha l'obbligo di comunicare ogni variazione del suo indirizzo nonché qualunque variazione inerente i Punti di Riconsegna oggetto della fornitura, restando, pertanto, responsabile di qualsiasi disagio conseguente alla mancata comunicazione della variazione.

Qualsiasi comunicazione del Cliente inerente al contratto dovrà essere inviata al seguente indirizzo: AMG GAS, Piazza Tumminello 4, 90123 Palermo - Numero Verde 800773399 Fax 091 7435463.

Art.20 Elezione di domicilio e foro competente

La legge applicabile al contratto è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra AMG GAS e il Cliente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

Art.21 Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

21.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale Amg Gas srl non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>) o, in alternativa,



AMG GAS

AMG GAS s.r.l.
SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA EDISON S.P.A.
Piazza V. Tumminello 4, 90123 Palermo
C.C.I.A.A. Palermo ed Enna - Partita I.V.A. 05044850823
R.E.A. Palermo n.231830



Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale

presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali Amg Gas srl si impegna a partecipare: presso organismi ADR riconosciuti.

21.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Art.22 Annullamento di precedenti accordi

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le parti avente lo stesso oggetto.